



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "B. VITTONI" - CHIERI

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

(approvato dal Collegio docenti il 27/10/2008 e dal Consiglio di Istituto il 19/11/2008)

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento viene emanato in esecuzione del disposto di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, modificati ed integrati dal D.P.R. 21 novembre 2007, n.235, recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti (d'ora innanzi denominato Statuto degli studenti); della C.M. 31 luglio 2008, Prot. n.3602/PO e secondo le linee guida definite nella Circolare regionale n. 225, Prot. n.732su/c27 del 14/10/2008.
2. Detto Regolamento individua i comportamenti che configurano mancanza disciplinare, con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del predetto D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, in ordine al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica nonché alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, individuando altresì le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.

Art. 2

(Profili di responsabilità degli studenti)

1. Gli studenti dell'Istituto sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e delle disposizioni disciplinari generali ed interne all'Istituto in conformità, in particolare, ai doveri sanciti dallo Statuto degli studenti.

Art. 3

(Finalità dei provvedimenti disciplinari)

1. Premesso che l'Istituto deve rappresentare una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona umana in tutte le sue dimensioni, lo stesso deve altresì contribuire allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza nonché alla valorizzazione del senso di responsabilità.
2. A tal fine si richiamano integralmente le disposizioni vigenti in materia di doveri degli studenti sanciti dallo Statuto degli studenti.
3. I provvedimenti disciplinari di cui al presente regolamento tendono a rafforzare il senso di responsabilità degli allievi nonché a garantire rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
4. Il procedimento disciplinare è volto esclusivamente all'accertamento e alla valutazione dell'educazione e della correttezza nei comportamenti da parte degli studenti.

Art. 4

(Principi generali in materia di responsabilità disciplinare)

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato previamente invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulle valutazioni, intermedie e finali, del profitto dello studente.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
6. Tutte le sanzioni sono oggetto di valutazione per il voto in condotta e per l'assegnazione del punteggio del credito formativo.

Art. 5

(Le sanzioni)

1. Le violazioni, da parte degli studenti, dei doveri disciplinari nella vigente legislazione scolastica e, in particolare, nello Statuto degli studenti, danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui ai successivi commi.
2. Le sanzioni irrogate direttamente dal docente, dal Dirigente scolastico e/o dai suoi collaboratori sono le seguenti:
 - a) Richiamo verbale

- b) Nota scritta non verbalizzata sul registro di classe
 - c) Ammonizione verbalizzata sul registro di classe
3. La sanzione irrogata dal Consiglio di classe consiste nel:
- d) temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica, fino ad un massimo di 15 giorni.
4. Le sanzioni irrogate dal Consiglio di Istituto sono:
- e) temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni
 - f) allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico
 - g) esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.
5. Il semplice richiamo verbale può essere inflitto dal docente in presenza di trasgressioni di lievi entità durante l'ora di lezione ed, in generale, ogni qualvolta eserciti la sua funzione.
6. La nota scritta non verbalizzata sul registro di classe viene applicata per violazioni di una certa entità ed inserita nel diario personale dello studente sottoscritta dal docente e, successivamente, controfirmata da uno dei genitori (o di chi ne fa le veci) per presa visione. E' possibile attraverso questo strumento sollecitare incontri con i genitori (o con chi ne fa le veci) al fine di segnalare problemi di carattere didattico e/o disciplinare.
7. Nei casi in cui si ripetono le sanzioni dei precedenti commi, ed ogni qualvolta si verifichi un fatto ritenuto di una certa gravità è facoltà del docente segnalare altresì sul registro di classe la trasgressione dello studente (ammonizione verbalizzata sul registro di classe).
8. Un congruo numero di ammonizioni personali verbalizzate sul registro di classe può essere preso in esame, su sollecitazione del docente coordinatore, dal Consiglio di classe al fine di valutare il comportamento disciplinare dell'allievo ed eventualmente intraprendere provvedimenti disciplinari più gravi.
9. E' in ogni caso a discrezione dell'insegnante valutare l'opportunità di avvalersi della forma di sanzione più idonea al raggiungimento della finalità prefissata, in armonia con i principi di cui al precedente art. 3.
10. Le ammonizioni sul registro di classe genericamente riferite all'intera classe e non ad allievi specificamente individuati non potranno dar luogo alla sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica. Tuttavia, le responsabilità addebitate all'intera classe possono costituire oggetto di applicazione di altre misure disciplinari individuate discrezionalmente dal Consiglio di classe.

Art. 6

(L'allontanamento dalla comunità scolastica)

1. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe che decide il numero di giorni di sospensione in modo proporzionale all'infrazione, fino ad un massimo di quindici giorni.
2. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari.
3. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori (o di chi ne fa le veci) tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
4. L'allontanamento può essere sostituito, dove possibile, da attività in favore della comunità scolastica (esempio: attività in biblioteca di archiviazione, cura e pulizia dei locali scolastici, sistemazione laboratori, ...).
5. Le Sanzioni che prevedono l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni sono erogate dal Consiglio di Istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
- a) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
 - b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal comma 7 dell'art.4 della Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. I fatti si configurano come una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.
6. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica, in collaborazione con la famiglia ed eventualmente con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.
7. Le Sanzioni che prevedono l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico sono erogate dal Consiglio di Istituto e prevedono le seguenti condizioni congiuntamente ricorrenti:
- a) devono ricorrere situazioni di recidiva nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
 - b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
8. Per i casi previsti dai commi 6 e 8 l'allontanamento dello studente non deve comportare automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tali da compromettergli comunque la possibilità di essere valutato in sede di scrutinio.
9. Le Sanzioni che prevedono l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi sono erogate dal Consiglio di Istituto nei casi più gravi di quelli di cui al comma 8.
10. Nel caso in cui uno studente compia un atto che configuri estremi di reato, è previsto l'allontanamento obbligatorio dalla comunità scolastica con le modalità di cui al successivo art. 11. A puro titolo esemplificativo, si

rammentano gli obblighi o divieti, da rispettare anche a scuola, per i quali è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica nel caso di accertata responsabilità dello studente:

- *pubblica decenza* (divieto di bestemmie, di vilipendere le religioni, di compiere atti osceni, di commettere turpiloquio, ecc.);
- *uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti*;
- *tutela dell'integrità fisica, della dignità della persona* (percosse, lesioni, rissa, violenza privata, diffamazione, ingiuria, discriminazione e atti di razzismo, ecc.);
- *tutela delle Istituzioni* (divieto di oltraggio, vilipendio, istigazione all'illecito, ecc.);
- *tutela della proprietà privata* (divieto di furto, danneggiamento);
- danneggiamento del patrimonio scolastico;
- eccessivo numero di ammonizioni verbalizzate sul registro di classe;
- numerose mancate, immotivate o ritardate giustificazioni delle assenze e/o dei ritardi;
- notevole numero di ritardi in eccesso rispetto alle prescrizioni del Regolamento di Istituto;
- reiterate uscite dall'aula durante le lezioni senza il preventivo esplicito permesso del docente;
- falsificazioni di firme dei genitori o contraffazioni delle comunicazioni dei docenti;
- grave mancanza di rispetto nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale non docente e dei compagni;
- comportamenti che impediscano la libertà di pensiero e di espressione, atteggiamenti ispirati a concezioni razziste o discriminatorie.

11. In caso di violazione del divieto di fumare, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 584/1975, al D.P.C.M. del 14/12/1995 e alla C.M.n.4 del 28/03/2001, è previsto: un primo richiamo verbale, a cui farà seguito un'ammonizione verbalizzata sul registro di classe e comunicata alla famiglia, e in caso di reiterata violazione l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non inferiore a giorni uno.

12. In caso di danneggiamento delle attrezzature o delle strutture scolastiche, è previsto il risarcimento monetario proporzionato al danno.

13. Per tutte le sanzioni disciplinari sarà cura degli organi competenti specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno resa necessaria l'irrogazione.

14. Le sanzioni disciplinari vanno inserite nel fascicolo personale dello studente.

Art. 7

(Il procedimento disciplinare)

1. Sono legittimati a promuovere di diritto il procedimento disciplinare il Dirigente scolastico, i suoi collaboratori, i Consigli di classe nonché i coordinatori di classe.

2. Il restante personale, docente e A.T.A., ha l'obbligo di segnalare fatti che costituiscono infrazioni disciplinari al Dirigente scolastico, il quale può dar corso al relativo procedimento.

3. Prima di infliggere una sanzione occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni:

- personalmente per le sanzioni a,b,c, di cui all'art. 5;
- in presenza dei genitori, se minorenni, in apposita riunione del Consiglio di classe per la sanzione d, di cui all'art. 5;
- in apposita riunione del Consiglio di Istituto per le sanzioni e, f, g, di cui all'art.5.

3. Il procedimento disciplinare caso d, ha inizio con una riunione del Consiglio di classe che prende nota delle infrazioni dello studente. Viene quindi segnalato il fatto che costituisce infrazione disciplinare al Dirigente scolastico, il quale comunica all'allievo per iscritto la contestazione degli addebiti, con invito a presentarsi innanzi al Consiglio di classe, specificando data e ora della riunione.

4. Se trattasi di allievo minorenne, copia della contestazione dell'addebito deve pervenire al suo domicilio affinché i genitori ne abbiano piena conoscenza.

5. Alla seduta del Consiglio di classe si prende in esame il registro di classe. Vengono quindi ascoltati l'insegnante coordinatore di classe ed, eventualmente, l'insegnante da cui ha avuto inizio il provvedimento disciplinare.

6. Si passa quindi all'ascolto dello studente autore dell'infrazione. Tale ascolto ha lo scopo di accertare in quest'ultimo il suo grado di consapevolezza in merito alla gravità del comportamento tenuto. In questa sede possono essere ammessi i genitori dell'allievo.

7. Terminato l'ascolto degli interessati, il Consiglio di classe si riunisce in camera di consiglio. Si passa quindi alla votazione, determinando, in caso di responsabilità dell'allievo, la durata dell'allontanamento dalla comunità scolastica.

8. Tale decisione viene tempestivamente comunicata allo studente. Se lo studente è minorenne se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del Dirigente scolastico, specificando la motivazione e la data di decorrenza della sanzione, che comunque decorre non prima del quarto giorno dalla data della notifica, a meno che lo studente non intenda presentare ricorso.

9. I procedimenti disciplinari, casi e, f, g, hanno inizio con una riunione del Consiglio di Istituto e prevedono la stessa procedura indicata nei precedenti comma 3, 4, 5, 6, 7, 8.

10. Avverso la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso ricorso, entro cinque giorni dall'avvenuta comunicazione della sanzione, all'Organo di Garanzia ed entro quindici giorni, all'Organo di Garanzia Regionale, presso la Direzione Generale Regionale. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale decide sulla controversia sentito il parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale.

Art. 8
(Attività alternative ai provvedimenti disciplinari)

1. Allo studente è sempre offerta la possibilità di proporre al Consiglio di classe la conversione delle sanzioni inflittegli in attività in favore della comunità scolastica.
3. L'allontanamento dalle attività scolastiche può essere tramutato in:
 - obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche
 - obbligo di frequenza per alcune attività scolastiche
 - non partecipazione ad attività scolastiche che si svolgono al di fuori della scuola.
2. La valutazione circa l'opportunità di applicare tali provvedimenti alternativi alle sanzioni disciplinari è di esclusiva competenza del Consiglio di classe.

Art. 9
(L'Organo di garanzia)

1. L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente scolastico, che la presiede, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, un rappresentante eletto dai genitori e un rappresentante eletto dagli studenti.
2. L'Organo di Garanzia decide in merito ai ricorsi contro:
 - le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica
 - le violazioni dello Statuto degli studenti e del Regolamento di Istituto
 - i conflitti che dovessero sorgere in merito all'applicazione del presente Regolamento, su richiesta di studenti o genitori.
3. La convocazione dell'Organo di garanzia viene fatta dal Dirigente scolastico entro 5 giorni dal ricevimento del ricorso.
4. Per la validità della riunione è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
5. Sono cause di incompatibilità alla funzione di componente:
 - l'appartenenza alla stessa classe o allo stesso Consiglio di classe
 - il vincolo di parentela
 - cause rilevate dal Dirigente scolastico, accolte con provvedimento motivato.

Il membro incompatibile viene sostituito dal membro supplente appartenente alla stessa categoria.

6. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse astensioni dal voto da parte dei componenti. Deve essere mantenuto il segreto d'ufficio in ordine alle modalità di svolgimento della votazione.
7. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.
8. L'Organo di Garanzia Regionale dura in carica due anni scolastici ed è presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 10
(Responsabilità civile)

1. In applicazione del disposto di cui all'art. 4 dello Statuto degli studenti viene richiamato il principio generale della riparazione del danno.
2. Gli studenti sono pertanto civilmente responsabili dei danni da loro cagionati in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 2043 e seguenti del codice civile alle quali si fa rinvio integralmente.
3. Gli studenti sono direttamente responsabili di tutti i loro beni personali. In caso di omessa custodia o di smarrimento degli stessi, l'Istituto non ne risponde, salva l'applicazione del successivo art. 14.

Art. 11
(Responsabilità penale)

1. Nel caso in cui uno studente compia un atto che comporti estremi di un reato, ferma l'applicazione della normativa vigente in ordine all'obbligo di denuncia da parte della Dirigenza dell'Istituto, è disposto, con la massima urgenza, l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica secondo le disposizioni seguenti.
2. Detto allontanamento deve essere comminato qualora vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
3. In tali casi, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo e, comunque, non può essere inferiore a giorni tre.

Art. 12
(Disposizioni finali)

1. Le sanzioni per la mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
2. Il presente Regolamento è affisso all'Albo della scuola e in ogni aula. I docenti coordinatori hanno cura di illustrarlo agli studenti ad ogni inizio di anno scolastico.
3. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto degli studenti e alle norme ivi citate.